

IN QUESTA EDIZIONE



1. Invio/aggiornamento del modello EAS entro il 31/03/2026
2. Prenotazione del bonus pubblicità dal 02/03/2026 al 01/04/2026
3. L'obbligo dell'abbinamento RT – POS dal 05/03/2026 al 20/04/2026

1

Invio/aggiornamento del modello EAS entro il 31/03/2026

Per enti non commerciali

Ricordiamo che entro 31/03/2026 dev'essere inviato/aggiornato il modello EAS da parte degli enti non commerciali. Facciamo presente che gli enti del Terzo Settore iscritti al registro RUNTS sono esonerati dall'invio del modello EAS. Gli enti non commerciali che nel corso del 2025 non hanno subito variazioni dei dati fiscali già comunicati con il precedente modello EAS non devono nuovamente ripresentarlo.

Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili in Internet al seguente Link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas>

Per soggetti IVA

Per il bonus pubblicità 2026 i soggetti interessati devono presentare la prenotazione dallo 02/03/2026 fino allo 01/04/2026, ivi indicando i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta (nella misura del 75% del valore "incrementale", nel limite massimo di spesa di Euro 30 milioni in ragione d'anno) sono pertanto l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale (è necessario un incremento delle spese sostenute nel 2026 rispetto all'anno precedente). Non potranno godere dell'agevolazione i soggetti che programmano investimenti pubblicitari inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente, i soggetti che nell'anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari e i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili anche in Internet, al seguente link:

<https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito. In caso di superamento dei mezzi disponibili, tal mezzi saranno ripartiti tra i beneficiari riducendo di conseguenza la percentuale agevolativa.

Le spese di pubblicità correlate al tax credit sono da contabilizzare quali costi di periodo, mentre il credito d'imposta riconosciuto a fronte delle suddette spese è configurabile quale contributo in conto esercizio da imputare alla voce A.5 del conto economico. Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria trova applicazione il principio di competenza. Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, non rilevando il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Chiediamo ai nostri clienti interessati di voler contattare tempestivamente il nostro consulente di riferimento (informandolo dell'ammontare delle spese pubblicitari programmate nel 2026, e delle relative offerte già richieste), ai fini di aver ulteriori informazioni a riguardo.

L'obbligo dell'abbinamento RT – POS dal 05/03/2026 al 20/04/2026

Per soggetti IVA

Dal 01/01/2026, è obbligatorio il collegamento logico tra Registratore Telematico (RT) e POS per tracciare i pagamenti elettronici. Non è richiesto un collegamento fisico, ma un abbinamento digitale via portale "Fatture e Corrispettivi" entro 45 giorni dalla messa online del servizio (la messa online del servizio è intervenuto il 5 marzo 2026) per i POS già attivi. Per i nuovi POS attivati dal 01/02/2026 la comunicazione degli abbinamenti va effettuata dal sesto all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione.

Per i nostri clienti ove teniamo la contabilità, per i quali abbiamo l'accesso al "Cassetto Fiscale" e al portale "Fatture e Corrispettivi", verifichiamo noi se risultano attivi dei POS e in caso affermativo vi contatteremo per chiarire se avete già effettuato il collegamento digitale in autonomia o se avete bisogno della nostra assistenza a riguardo.

Per i clienti ove non teniamo la contabilità Vi chiediamo di comunicarci se utilizzate almeno un POS, ma sempre solo se state utilizzando almeno un Registratore di Cassa Telematico RT che genera corrispettivi.

Maggior informazioni a riguardo sono reperibile in Internet al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt>



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

